



# CITTA' DI VERCELLI


## SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO

### SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

#### NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L' AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA DI VERCELLI

ADEGUAMENTO ALLE MODIFICAZIONI "EX OFFICIO", AI SENSI DELL' 11° COMMA  
DELL'ART. 15 DELLA L.R. 56/77 E SS.MM.II.  
INTRODOTTE IN SEDE DI APPROVAZIONE REGIONALE



Gruppo di lavoro interno:	Arch. Liliana PATRIARCA	responsabile procedimento e progettista responsabile collaboratore tecnico collaboratore tecnico collaboratore tecnico collaboratore di supporto collaboratore di supporto	approvato con D.G.R. 15-7013 del 27.09.2007
	Geom. Mario GREPPI		aggiornamento - OTTOBRE 2007
	Geom. Gilberto POZZATI Geom. Donella ZANELLO Dr. Patrizia RANGHINO Sig.a Rita BANFO		scala
Gruppo di coordinamento esterno:	Conti Associati: Dott. Ing. Arch. Galeazzo Maria CONTI Dott. Arch. Emanuela ALBERGANTI Dott. Ing. Andrea BATTAGLIA Dott. Arch. Roberta MASCIOCCHI Dott. Arch. Francesca PISANO Dott. Arch. Monica RIGHETTI Dott. Arch. Chiara SCHIAZZA Dott. Arch. Umberto ZANIROLI		tavola
<b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b>			

## NORME DI ATTUAZIONE

### **Art. 1 - Obiettivi del Piano**

Il Nuovo Piano per gli Insediamenti Produttivi per l'Area Industriale Attrezzata di Vercelli – “*AIAP*”, comprende aree di riordino, di completamento infrastrutturale nonché di nuovo impianto. Esso prevede il conseguimento di idonee condizioni di lavoro, l'efficienza dei processi produttivi, la salvaguardia ambientale e le misure anti-inquinamento oltre che idonei collegamenti ed adeguata disponibilità idrica e di energia, tali da permettere l'insediamento di complessi industriali, terziari e logistici, stimolando l'espansione produttiva e garantendo l'ordinato assetto urbanistico dell'area.

### **Art. 2 - Elaborati costituenti lo strumento urbanistico esecutivo**

Il Nuovo Piano per gli Insediamenti Produttivi per l'Area Industriale Attrezzata di Vercelli è costituito dai seguenti elaborati:

#### NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE;

#### ELABORATI GRAFICI:

- Tav 1) Planimetria di progetto, scala 1:2.000;
- Tav 2) Individuazione aree a standard e relativi calcoli, scala 1:2.000;
- Tav 3) Tavola del P.R.G. con individuazione del comparto d'intervento, scala 1:2.000;
- Tav.3A) Tavola del P.R.G. variante con inserimento del PIP, scala 1:2.000
- Tav 4) Rete gas esistente e di progetto, scala 1:2.000;
- Tav 5) Rete fognaria esistente e di progetto, scala 1:2.000;
- Tav 6) Rete acquedotto esistente e di progetto, scala 1:2.000;
- Tav 7) Rete illuminazione pubblica esistente e di progetto, scala 1:2.000;
- Tav 8) Rete elettrica esistente e di progetto, scala 1:2.000;
- Tav 9) Stralcio planimetria catastale, scala 1:2.000;
- Tav 10) Tracciato canali irrigui e di scolo come da progetto A.I.O.S.
- Tav 11) Quote altimetriche
- Tav 12) Sezioni stradali tipo ( indicative)
- Tav 13) Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'ambito di PIP , scala 1:2.000;
- Tav 14) Planimetria ambientale, scala 1: 2000;
- Tav 15) Sezioni ambientali, scala 1 : 500;

ALLEGATI TECNICI:

- a) Relazione tecnica illustrativa
- b) Rilievo fotografico aereo dell'area;
- c) Stima di massima dei costi delle opere pubbliche o di interesse pubblico e delle aree da acquisire ai fini della attuazione;
- d) Perizia geologica;
- e) Relazione tecnica recante gli elementi per l'elaborato "Rischio di incidente rilevante" (R.I.R.) Area P.I.P;
- f) Verifica di congruità relativa alla zonizzazione acustica del territorio rispetto al Piano di Classificazione Acustica;

**Art. 3 - Rapporto con la strumentazione generale**

Il P.R.G.C. - approvato con D.G.R. 1° ottobre 1985, n. 62-482, e variante successiva, approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 24 maggio 1993, n°48 – 2526 - attualmente vigente e di un progetto preliminare di P.R.G.C. adottato con atto consiliare n. 12/2006, prescrivono, ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche generali, la redazione di Strumento urbanistico esecutivo da formarsi ai sensi dell'art. 27 della Legge 865/71.

Le presenti norme rinviano agli articoli 7, 8, 10 e 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, e riportano i contenuti degli articoli 6.2 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. adottato.

Le prescrizioni di P.R.G.C. sono prevalenti sulle previsioni dello strumento urbanistico esecutivo, il quale ha durata decennale dalla data di approvazione.

In ottemperanza ai disposti dell'art. 18 bis (sistema di terreni di interesse regionale) della Variante integrativa alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale, si attesta che nell'ambito del P.I.P. non sono presenti terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano.

**Art. 4 - Definizione degli ambiti normativi**

Il presente Piano organizza le aree ad esso soggette secondo le seguenti destinazioni:

- destinazioni ad usi pubblici (e / o di interesse pubblico), comprendenti la viabilità stradale, le infrastrutture, i parcheggi, le attrezzature ferroviarie d'interscambio, le aree di servizio all'autotrasporto, il verde pubblico attrezzato e i servizi di interesse generale.
- destinazione produttiva – terziaria – logistica, comprendenti le aree edificabili e le relative pertinenze fondiari.

**Art. 5- Usi del territorio (dati quantitativi)**

Il territorio complessivo oggetto del presente Nuovo P.I.P. è caratterizzato dai seguenti dati dimensionali, calcolati su base informatizzata:

Superficie territoriale:	<b>1.543.047 mq</b>
<u>Destinazione produttiva – terziaria – logistica</u>	
Superficie fondiaria:	
assegnata	650.678 mq
da destinare	394.102 mq
Viabilità	157.357 mq
<u>Destinazione ad usi pubblici (e / o di interesse pubblico)</u>	
verde pubblico	118.732 mq
parcheggi pubblici	49.595 mq
servizi ed attrezzature	172.583 mq
Totale per standard	<b>340.910 mq</b>
Superficie utile totale prevista:	1.388.742 mq
(90% della Superficie Territoriale)	
Superficie territoriale	1.543.047 mq
Superficie fondiaria totale	1.044.780 mq
di cui a destinazione produttiva	936.260 mq
Ad usi terziari	108.520 mq
Verde pubblico	118.732 mq
Parcheggi pubblici	49.595 mq
Servizi e Attrezzature	172.583 mq
Viabilità	157.357 mq

**Art. 6 – Destinazioni ad uso pubblico**

Le aree a destinazione ad uso pubblico comprendono:

- a) i parcheggi pubblici;
- b) le attrezzature ferroviarie di servizio agli insediamenti produttivi;
- c) il verde pubblico attrezzato;
- d) i servizi di interesse generale;

Le aree di cui alle precedenti lettere a), b) c) d) sono dimensionate in base agli standard minimi prescritti all'art. 21, punti 2) e 3), della L. R. n. 56/77 e s.m.i.

All'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di chioschi destinati alla vendita (e/o somministrazione) di generi di ristoro. In tali casi la superficie lorda non potrà superare il limite di 30 mq. ed un'altezza non superiore a ml. 4,00.

Al fine di rispondere più efficacemente alle necessità che dovessero essere espresse dalle attività produttive, l'Amministrazione Comunale potrà variare all'interno della destinazione a servizi l'utilizzazione delle aree ai sensi dell'art. 21 della Legge 56/77 e s.m.i senza che ciò determini variante di Piano attuativo.

Per quanto attiene al punto c) – Il verde pubblico attrezzato-, la sistemazione dello stesso è normato dalle tavole N°14 e N°15, le stesse tavole hanno valore normativo per la sistemazione delle aree fondiarie di pertinenza degli edifici pubblici e di uso pubblico.

#### **Art. 7 - Destinazione produttiva – terziaria – logistica**

Le aree a destinazione produttiva – terziaria – logistica comprendono le destinazioni di cui agli artt. 10 e 11 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e le destinazioni di cui all'art. 6.2 delle N.T.A. del P.R.G.C. adottato come dettagliatamente normate all'art. 21 delle stesse.

e più specificatamente gli usi di seguito elencati:

produzione industriale, produzione artigianale, artigianato di servizio, produzione e fornitura di servizi, della direzionalità, delle attività congressuali ed espositive, della cultura e del tempo libero, attività ricettive, pubblici esercizi, esercizio della libera professione, del credito e delle assicurazioni, commercio al dettaglio in sede fissa organizzato entro le tipologie delle strutture distributive di vicinato, su area pubblica e all'ingrosso, logistica, le case pertinenziali all'attività produttiva (abitazione del custode, del direttore, del proprietario etc.), per una superficie complessiva pari al massimo al 15% della Superficie utile lorda (Sul) con un massimo ammesso di Superficie utile netta (Sun) per attività insediata pari a 150 mq.

La superficie utile lorda destinata ad usi produttivi, come disciplinati dall'art. 10 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente e - come P, T ed L dell'art. 6.2 dalle Norme di Attuazione del progetto preliminare di P.R.G.C. adottato è calcolata in base all'indice di Utilizzazione Territoriale (Ut) di 9.000 mq/ha ridistribuito sulla superficie fondiaria e corrisponde ad un Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) pari a 1,4 mq/mq e risulta pari a mq 1.554.377.

La superficie utile lorda massima ammissibile destinata ad usi terziari, come disciplinato all'art. 11 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente e meglio di seguito definite come C dall'art. 6.2 delle Norme di Attuazione del progetto definitivo di P.R.G.C. adottato, come dettagliatamente normate all'art. 21 delle stesse, corrisponde ad un indice di Utilizzazione (Uf) pari a 0,9 mq/mq applicato sulla superficie fondiaria dei lotti già assegnati e confermati.

Per le aree destinate agli usi terziari, da attuarsi attraverso intervento edilizio unitario, la superficie utile lorda massima ammissibile corrisponde ad un indice di Utilizzazione (Ut) pari a 0,9 mq/mq applicato sulla superficie totale dell' area così come perimetrata sulla Tav. 1, per ulteriori dettagli si rimanda al successivo art. 8 – Intervento edilizio unitario.

L'eventuale utilizzo a fini produttivi della superficie a destinazione terziaria, non costituisce variante dello Strumento Urbanistico.

### **Art. 8 - Parametri e prescrizioni di intervento**

Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi sono da desumere dal Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.4.2004.

L'edificazione è inoltre regolamentata dai seguenti parametri:

#### Allineamento fisso

Ove previsto dal Piano, esso comporta l'obbligo di posizionare sulla linea di allineamento la facciata dell'edificio ivi previsto, per almeno la metà dell'estensione di tale linea.

#### Altezza massima

E' quella risultante dall'applicazione del rapporto pari a 0,5 tra la distanza dal confine più vicino e l'altezza del fronte edilizio come esemplificato dalla Tav. 15 – Sezioni ambientali.

#### Rapporto di copertura

Per la destinazione ad uso produttivo 66%;

Per la destinazione ad usi terziari 60%;

#### Accessi

L'accesso veicolare ai lotti ed agli edifici potrà avvenire esclusivamente dalle strade interne all'area soggetta al presente Piano. Gli accessi carrai potranno essere posizionati ad almeno 10 m. dal nodo viario interno al P.I.P., misurato al termine della curva. Gli accessi pedonali sono invece consentiti da qualsiasi punto attrezzato di marciapiede.

#### Intervento edilizio unitario

In tale ambito, l'attuazione degli interventi edilizi è assoggettata alla preventiva presentazione di un unico progetto di intervento, esteso all'intera area, che definisca i lotti edificabili, le tipologie e le destinazioni d'uso. Per quanto riguarda gli standard urbanistici all'interno del comparto di intervento edilizio unitario, si precisa che gli stessi risultano soddisfatti, secondo la dotazione generale prevista dal P.I.P., in misura pari al 20% della superficie territoriale di comparto ovvero:

$63.228 \text{ mq (S.t. comparto)} \times 20\% = 12.646 \text{ mq}$

L'eventuale quota di standard aggiuntivo, necessaria a soddisfare l'intero fabbisogno richiesto dall'intervento edilizio unitario stesso dovrà essere interamente reperita all'interno del comparto.

Il permesso di costruire potrà essere rilasciato anche a stralci funzionali.

Indice di densità arborea

Ogni intervento dovrà prevedere la piantumazione di almeno 7 alberi di alto fusto, da mettere a dimora nel rapporto minimo di 1 ogni 100 mq. di superficie fondiaria, sulla base degli schemi esemplificativi e degli elenchi contenuti nelle tavole N°14 e N°15 .

Indice di densità arbustiva

Ogni intervento dovrà prevedere la piantumazione di almeno 14 arbusti, da mettere a dimora nel rapporto minimo di 1 ogni 100 mq di superficie fondiaria, sulla base degli schemi esemplificativi e degli elenchi contenuti nelle tavole N°14 e N°15 .

**Art. 9 - Adeguamento al P.A.I.**

A seguito dell'avvenuto completamento delle opere di sistemazione della roggia Molinara di Larizzate, funzionali al riassetto della rete di smaltimento delle acque meteoriche e superficiali, la classe di rischio idrogeologico a cui è soggetta l' area è, a tutti gli effetti, la classe II. La superficie permeabile afferente ai singoli lotti edificabili, siano essi pubblici o privati, non potrà essere inferiore al 20% della Superficie fondiaria (S.f). Qualora fosse necessario, per motivate esigenze di produzione, derogare a tale norma o qualora la quota del 20% della superficie permeabile risultasse insufficiente, gli interventi edilizi saranno subordinati alla realizzazione di vasche di laminazione o di altri accorgimenti idonei a garantire un adeguato deflusso delle acque meteoriche verso i ricettori. Si intende espressamente richiamato il rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati geologici costituenti il Piano Particolareggiato (perizia geologica, etc.)

**Art. 10 - Fascia di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo potabile.**

In prossimità di sorgenti, pozzi e punti di presa vige l'assoluta tutela nel raggio di 10 metri misurata dal centro del pozzo, mentre la zona di salvaguardia è pari a 200 metri di raggio dal centro del pozzo.

In questa fascia sono vietate le seguenti attività e destinazioni: dispersione o immersione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami a anche se depurati; accumulo di concimi organici; dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade, aree cimiteriali; spandimento di pesticidi; aperture di cave e pozzi; discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose o radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli; impianti di trattamento rifiuti, pascolo e stazzo bestiame; inserimento e mantenimento di pozzi pendenti.

All'interno della zona di salvaguardia sono possibili interventi di modificazione del tessuto edilizio solo ove siano già presenti e funzionanti condotte fognarie; non sono ammesse destinazioni d'uso

che determinino diversi carichi d'inquinamento da quelli originari. I nuovi allacciamenti fognari dovranno essere realizzati con tubazioni a tenuta.

#### **Art. 11 - Fascia di rispetto degli elettrodotti - trasporto di energia elettrica**

La normativa cui fare riferimento in tema di elettrodotti (campo di applicazione, definizioni, misure, limiti di esposizione e criteri di applicazioni, distanze di rispetto, autorizzazioni, risanamenti, commissione scientifica) è costituita dal D.P.C.M. 23.4.1992 e s.m.i. "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetica...." e dal D.P.C.M. 28.09.1995 e s.m.i. oltre che dalla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici."

Non sono ammesse edificazioni nel raggio pari a 18 metri dal cavo di tensione di 220 kw e nel raggio pari a 10 metri dal cavo di tensione di 132 kw. Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kw, 220 kw e 380 kw, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quella sopra indicate. La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

E' possibile interrare o deviare i cavi delle linee di alta tensione, con conseguente ridefinizione dei vincoli di inedificabilità pari 2,5 metri dalla condotta.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti in tali fasce è possibile intervenire con le sole opere di conservazione degli immobili.

#### **Art. 12 - Varianti al Piano**

Non costituiscono varianti al presente Piano per gli Insediamenti Produttivi tutte le modificazioni planivolumetriche che non incidono sul dimensionamento delle quantità edilizie e delle aree pubbliche previste o che modifichino la viabilità ed i lotti al fine di contenere le problematiche relative alla presenza nell'area di elettrodotti e dei conseguenti vincoli edificatori.

E' consentita, attraverso la presentazione di strumento urbanistico esecutivo, la realizzazione di ulteriori viabilità interne ai lotti, senza che ciò costituisca variante al P.I.P.

In particolare non costituiscono varianti le modifiche attinenti la viabilità di accesso alla porzione nord-est, posta oltre il rilevato ferroviario.

Ogni qualvolta si intenda presentare un progetto che preveda difformità localizzative rispetto alle tavole di Piano, esse dovranno essere adeguatamente evidenziate e, per ogni modifica anche modesta rispetto alle tavole planivolumetriche, dovranno essere motivate le ragioni delle scelte operate, che verranno esplicitamente approvate dalla Amministrazione Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia.

Per quanto attiene le opere viabilistiche di cui sopra, le soluzioni progettuali dovranno essere approfondite in sede di predisposizione del progetto urbanizzativo.



### **Art. 13 - Tutela dell'ambiente**

La presente variante di P.R.G.C. è formata secondo quanto disposto dall'articolo 20 della L.R. n. 40/98.

In ordine alle disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, si richiamano le disposizioni della L.R. n. 40/98 per ciò che concerne gli obblighi di sottoporre alla fase di verifica e/o alla fase di valutazione gli interventi contemplati negli allegati alla legge stessa. A tal fine il Comune istituisce il proprio organo tecnico previsto dell'articolo 7 della legge richiamata.

Agli effetti del 5° comma dell'articolo 20 richiamato, il Piano degli Insediamenti Produttivi non prevede condizioni di esclusione automatica dalla procedura di V.I.A. per alcuna delle proprie previsioni rientranti tra i progetti elencati negli allegati B1, B2, B3 alla Legge Regionale n. 40/98. Le prescrizioni contenute nelle presenti norme di attuazione costituiscono criteri da utilizzare nella fase di verifica.

#### Tutela dei corsi d'acqua e delle loro sponde.

L'intera rete costituita dai corsi d'acqua e dai canali irrigui agricoli è elemento facente parte del paesaggio agricolo e viene assunta dalla presente variante come elemento distintivo del patrimonio paesistico.

Allo scopo di preservare la salubrità della risorsa idrica i canali irrigui - qualora intersechino le aree produttive - dovranno subire una modifica di tracciato tale da garantire la funzionalità irrigua degli stessi.

All'interno delle aree ad uso pubblico le tracce diverranno suggestione, ove possibile, per la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive allo scopo di renderne evidente i vecchi percorsi.

A testimoniare il riconoscimento paesaggistico dei tracciati irrigui la Roggia Molinara è assunta quale confine del P.I.P. Valgono in merito le seguenti prescrizioni e previsioni:

- a) le opere di attraversamento stradale della Roggia Molinara dovranno essere realizzate mediante ponti in unica campata, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera: questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- b) non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua ove mantenuti;
- c) il reticolo costituito e canali irrigui agricoli mantenuti deve essere salvaguardato, adottando, anche nei casi cui interessino aree di trasformazione urbanistica, accorgimenti per non interromperne la continuità e la funzionalità;
- d) deve essere garantita la percorribilità pedonale delle sponde della Roggia Molinara e, per fini ispettivi e manutentivi, deve garantirsi l'accessibilità veicolare di almeno una sponda.

Sono ammessi interventi finalizzati alla razionalizzazione della rete del regime idraulico al miglioramento manutentivo, nonché interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale.

### Tutela e sviluppo del verde.

I progetti relativi alle trasformazioni edilizie devono comprendere un elaborato che, facendo riferimento ai contenuti delle tavv. 14 e 15, dimostri la sistemazione ambientale proposta e impegni formalmente alla esecuzione di dette opere entro il periodo di validità del permesso di costruire rilasciato.

Tali elaborati debbono contenere l'indicazione di tutte le aree che costituiscono la superficie permeabile, debbono prevedere le diverse destinazioni delle aree con l'indicazione delle essenze arboree ed arbustive delle quali si prevede la piantumazione. Di norma deve trattarsi di essenze autoctone e di specie vegetali che, per tradizione locale, risultano di uso diffuso.

Nei progetti di cui al precedente punto dovranno anche essere inserite tutte le previsioni relative alle pavimentazioni esterne, alle recinzioni nonché ad eventuali arredi fissi.

Le prescrizioni contenute nel presente articolo si applicano alla totalità delle aree, comprese, in caso di intervento, quelle già attuate dello strumento esecutivo.

### **Art. 14 - Prescrizioni per stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

Per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la normativa di riferimento è il D.M. 9.5.2001 applicativo del D.Lgs. n. 334/99 relativo ai "requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Ai sensi della norma (art. 4 del D.Lgs. n. 334/99) il gestore di stabilimento a rischio di incidente è tenuto a notificare agli Enti deputati le notizie relative alle sostanze, all'attività e all'ambiente circostante in modo da chiarire l'eventualità di incidente rilevante e le possibili conseguenze. E' inoltre tenuto, su richiesta delle Autorità competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica, a trasmettere le informazioni stabilite al punto 7.1 dell'allegato al D.M. 9.5.2001. Si veda allo scopo la documentazione prodotta quale estratto dal documento Rischio di Incidente Rilevante.

### **Art. 15 - Norme finali**

Rimangono salvi ed impregiudicati i regolamenti comunali in materia di edilizia e di igiene, con particolare riferimento all'igiene degli ambienti di lavoro, nonché tutte le norme in materia di tutela dell'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti.

Qualora subentri al presente Piano una successiva variante al P.R.G.C. che modifichi le correlate norme d'attuazione, queste si intenderanno conseguentemente adeguate al nuovo quadro normativo.

Le dimensioni metriche definite dal presente Piano potranno subire lievi rettifiche a seconda dell'effettivo stato di fatto derivante dai successivi rilievi in sito, senza che ciò comporti variante al presente strumento esecutivo. Rimane comunque fermo in ogni caso il rispetto degli standard minimi prescritti dal citato art. 21 della L. R. n. 56/77 e s.m.i.